SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. II
n. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, SUSTA, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, D'ONGHIA, GIANNINI, ICHINO, MARAN, OLIVERO e ROMANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

Modifica dell'articolo 74 in materia di disegni di legge di iniziativa popolare e regionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dall'emergere di una forte ondata di anti-politica e da un crescente distacco dei cittadini e degli enti territoriali di cui si compone la Repubblica dalle istituzioni centrali. Al fine di arginare queste tendenze e i loro possibili effetti sulla tenuta del sistema, è necessario intervenire su più fronti: dalla riduzione dei costi della politica alla sua moralizzazione, dall'apertura dei partiti politici alla partecipazione dei cittadini alla riforma delle istituzioni per permettere loro di intervenire in modo più efficace sulla realtà. È inoltre molto importante aumentare la capacità di ascolto delle istituzioni nei confronti dei cittadini e degli enti territoriali e dare loro la possibilità effettiva di incidere nel processo di produzione legislativa centrale; a tal fine è opportuna una valorizzazione all'interno delle procedure parlamentari degli istituti di democrazia diretta previsti in Costituzione, partendo dall'iniziativa popolare e regionale. Tale proposta si inserisce inoltre in una tendenza registrabile a livello di Unione europea, dove l'istituto della iniziativa legislativa dei cittadini ha di recente trovato apposito spazio, in attuazione dell'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal trattato di Lisbona.

Come è noto, l'articolo 71 della Costituzione prevede che «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli». Ai soggetti individuati dall'articolo 71 se ne aggiungono altri individuati da altri articoli della Costituzione; tra questi, l'articolo 121, il quale stabilisce che «Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».

Tuttavia le statistiche elaborate da Camera e Senato (si veda ad esempio la tabella riportata di seguito relativa alla XVI legislatura) dimostrano che la possibilità delle proposte di iniziativa popolare e regionale di divenire legge è molto bassa.

Leggi per anno di promulgazione, distinte per iniziativa

Iniziativa	numero leggi
2008	
Parlamentare	1
Governativa	43
2009	
Parlamentare	19
Governativa	71
2010	
Parlamentare	17
Governativa	56
Regionale	1
2011	
Parlamentare	18
Governativa	52
2012	
Parlamentare	36
Governativa	78
Popolare	1
2013	
Governativa	4
Regionale	3

Fonte: senato.it

Riteniamo dunque necessario rivitalizzare l'iniziativa legislativa popolare e regionale,

come affermato di recente anche dalla relazione del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013. Nel Capitolo 3 («Parlamento e Governo»), paragrafo 18 («Funzionamento delle Camere»), il Gruppo di lavoro propone alcune modifiche dei Regolamenti delle Camere per migliorarne il funzionamento; tra queste, quella di inserire nei Regolamenti di Camera e Senato l'obbligo di fissare l'esame effettivo in Aula delle proposte di iniziativa popolare e dei consigli regionali entro tre mesi dal deposito.

A tal fine è necessario modificare l'articolo 74 del Regolamento, già modificato dal Senato nel novembre 1988. Prima di tale modifica regolamentare, l'unica facilitazione prevista per i disegni di legge di iniziativa popolare era prevedere che per quelli presentati nella precedente legislatura non fosse necessaria la ripresentazione e che all'inizio della nuova legislatura fossero nuovamente assegnati alle Commissioni permanenti (come previsto anche nell'attuale formulazione al comma 2). Nulla era previsto invece per i disegni di legge presentati dai Consigli regionali.

Con la modifica regolamentare del 1988 si è previsto in aggiunta che le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. Le stesse disposizioni si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

Come è noto, tuttavia, l'obbligo di iniziare l'esame in Commissione di tali proposte di legge non dà alcuna certezza circa il prosieguo del loro *iter*. Per questo motivo la presente proposta inserisce l'obbligo di esame in Aula entro tre mesi dal deposito.

Proposte in tal senso sono già state presentate in passato: si vedano nella XVI legislatura il Doc. II, n. 2 e il Doc. II, n. 29, nella XVII il Doc. II, n. 3.

Per quanto riguarda il regolamento della Camera dei deputati, esso prevede solo, all'articolo 107 comma 4, il *repechage* di diritto delle proposte di legge di iniziativa popolare e l'ultrattività della proposta oltre la legislatura, senza nulla prevedere in merito alle proposte di iniziativa dei Consigli regionali (come nel Regolamento del Senato prima della modifica del 1988). Di conseguenza si auspicano intese tra i Presidenti delle due Camere affinché vi sia un'armonizzazione nella disciplina regolamentare di Camera e Senato sull'iniziativa legislativa popolare e regionale.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 74, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante del proponente designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve concludersi entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine il disegno di legge è comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine o in una seduta supplementare da tenersi nel medesimo giorno o in quello successivo. In tal caso la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare la proposta di non passare all'esame degli articoli, né altra questione incidentale.».

€ 1,00